



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 14-05-2015

OGGETTO: *Società M. S.p.A. in liquidazione - esecuzione sentenza Tribunale di Firenze n. 1488/2013 - conferimento incarico.*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

VISTI

- gli artt. 6 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 42 del Regolamento comunale di organizzazione;

RICHIAMATO l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali ed in particolare il comma 4, ai sensi del quale "I dirigenti dell'Ente decidono di agire e resistere legalmente alle liti sino al secondo grado di giudizio e adottano allo scopo apposita determinazione con la quale individuano il patrocinante legale cui affidare il relativo incarico..";

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 73 del 29 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2014;

CONSIDERATO CHE, nelle more della approvazione del Programma relativo all'anno 2015, il presente incarico rispetta i limiti stabiliti dalla predetta delibera di Consiglio comunale n. 73/2014;

PREMESSO CHE:

- la Società M. S.p.A., nell'anno 2009, ha promosso innanzi al Tribunale di Firenze ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 3 del RD 639/1910, avverso l'ordinanza del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica n. 824/2008, prot. 50878, con cui era stato ordinato alla suddetta Ditta di provvedere al pagamento della penale prevista dall'art. 5 della convenzione stipulata con questa Amministrazione Comunale in data 11.04.01, repertorio n. 12263, e dell'importo per la redazione della perizia giurata di stima (R.G. 19917/2008);

- con sentenza n. 1488/2013, il Tribunale di Firenze ha annullato l'ingiunzione n. 824/2008, condannando la Società attrice a pagare al Comune di Scandicci la somma di € 503.912,40 a titolo di penale dovuta ai sensi dell'art. 5 della convenzione, oltre interessi, e spese legali pari a € 12.000,00, oltre iva e cap;

- in data 26.09.2013, al protocollo n. 35812, è pervenuto atto di citazione in appello, con istanza di sospensione, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze promosso dalla Società M. S.p.A. in liquidazione con cui è stato chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'appellata sentenza del Tribunale di Firenze, nonché, in via principale, la riforma della citata sentenza del Tribunale e, in via subordinata, la riduzione della penale contrattuale, annullando la stessa, ovvero rideterminandone l'ammontare (R.G. n. 1748/2013, Sezione I);

- l'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio al fine di sentire rigettare l'appello principale ed ha proposto appello incidentale con la richiesta di condanna di M. al pagamento di un maggior importo pari ad € 692.537,39, sempre a titolo di penale;

- la Corte di Appello ha respinto la sospensione della sentenza di primo grado in data 27/05/2014;

CONSIDERATO che nelle more del giudizio, la società M. ha proposto all'Amministrazione comunale di definire l'anzidetta lite mediante il pagamento a favore del Comune di Scandicci in un'unica soluzione ed entro il 31/05/2015 della somma complessiva di € 450.000,00 ivi comprese le spese processuali del primo grado di giudizio, a titolo di penale per aver alienato;

DATO ATTO che:

- ai fini della verifica della solvibilità della società M. S.p.A. in liquidazione e, conseguentemente della valutazione della convenienza alla sottoscrizione dell'accordo proposto e comunque della esigibilità del credito stabilito in sentenza, si rende opportuno eseguire i necessari accertamenti da parte di professionisti dotati di competenza ed esperienza specifiche;

- ove possibile, l'Amministrazione comunale ha provveduto mediante proprie risorse interne affidando in particolare all'Ufficio patrimonio l'indagine relativa alle consistenze immobiliari della società M.;

- tuttavia, come da disposizione del Segretario generale in data 5 maggio 2015, si rendono necessari ulteriori approfondimenti ed accertamenti sotto il profilo mobiliare, per lo svolgimento dei quali non si ravvisano all'interno dell'Amministrazione comunale le necessarie competenze, anche in ragione della particolare urgenza di procedere al fine di verificare in tempi brevi l'opportunità di addivenire al predetto accordo o, altrimenti, di dare sollecita esecuzione alla sentenza del Tribunale di Firenze;

- con la medesima nota, il Segretario generale ha pertanto dato disposizione all'avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura comunale, di conferire apposito incarico ad un professionista esterno di fiducia, anche in via diretta se di importo inferiore ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento comunale di organizzazione, e di procedere alla assunzione dell'impegno spesa sul proprio capitolo di bilancio;
- a tale fine è stato pertanto contattato dall'Avvocatura comunale il dott. Rino Cacciamani, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, professionista già conosciuto dall'Amministrazione, dotato della necessaria competenza e fiducia;
- il dott. Rino Cacciamani, per lo svolgimento di tale incarico, ha presentato un preventivo di € 2.030,08, lordi, formalizzato con nota prot. n. 20751 del 13 maggio 2015, importo che, in considerazione della rilevanza della causa e della complessità della posizione finanziaria della società M. in liquidazione, appare particolarmente congruo e conveniente;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO l'art. 4, comma 4, dello stesso medesimo D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

Vista la delibera GC n. 1/2015, concernente l'esercizio provvisorio del PEG 2015, e dato atto che la spesa in oggetto non è frazionabile;

Richiamata la determinazione del Settore Segreteria Generale e Servizi Demografici n. 25 del 24.10.2014 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

DETERMINA

1) di conferire al dott. commercialista Rino Cacciamani, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con studio in Via Filippo Pacini n. 31 a Firenze (c.f. CCC RNI 62L15 D612M), l'incarico di eseguire gli accertamenti necessari a verificare e valutare la solvibilità della società M. S.p.A. in liquidazione;

2) di dare atto a tal fine che il preventivo offerto dal dott. Cacciamani, di complessivi € 2.030,08, lordi, appare particolarmente congruo e di assumere pertanto corrispondente impegno spesa, (€ 2.030,08), sul capitolo 47010/1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2015. (Impegno n. 1006/2015).

3) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica è alla data del 31 maggio 2015.

4) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per a durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.